

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2214

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MASCIADRI e SPINELLI

Presentata il 29 maggio 1973

Norme per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti operanti sulla frequenza di 27 megacicli

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Giustizia per i C.B. »! Questo è lo slogan che caratterizza la lotta dei « fuori legge » della frequenza, ovvero di tutti coloro che trasmettono radio-messaggi sulla banda dei 27 megacicli.

Questo slogan sintetizza una precisa volontà che il Parlamento non può ignorare né rimandare.

L'enorme sviluppo di questo mezzo di comunicazione, verificatosi specialmente in questi ultimi anni, impone al potere legislativo di dare una organica regolamentazione al problema.

La proposta di legge che presentiamo non ha certamente la pretesa di essere, almeno sul piano tecnico, una regolamentazione ineccepibile. In fatto di tecnica elettronica nulla è statico e le discussioni potrebbero continuare all'infinito.

Lo scopo dei proponenti è quello di definire organicamente una questione che interessa oltre un milione di cittadini italiani, in atto considerati « pirati dell'etere » e quindi perseguibili a norma di legge.

La questione fondamentale, a nostro parere, rimane quella di non scoraggiare i cittadini a far uso di apparecchi ricetrasmittenti ma, al contrario, considerando le finalità sociali del « C.B. », di agevolare, a condizioni possibili, anche per i meno abbienti, il corretto uso di questi apparecchi.

Ciò per molteplici ragioni. Infatti pur partendo dal presupposto che il « baracchino » (così viene chiamato l'apparecchio di limitata

potenza) in genere viene usato per semplice diletto o studio, tuttavia in molte occasioni si è rivelato uno strumento utile e indispensabile per la salvezza di vite umane.

L'impegno morale dei « C.B. » è quello di rendersi utili ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, come è accaduto in occasione di terremoti, richiesta di sangue umano, incidenti stradali o da lavoro, eccetera.

Gli apparecchi di cui trattasi sono posti liberamente in vendita senza restrizione alcuna. Si verifica pertanto che l'acquirente, allorché mette in uso l'apparecchio comperato, si pone immediatamente nella condizione di fuori legge. È questa una situazione paradossale che deve indiscutibilmente essere sanata.

Per ciò che riguarda l'uso dei canali, non si propone alcuna limitazione, in quanto possibile, proprio per consentire ai « C.B. » di assolvere compiutamente ai fini di pubblica utilità secondo le finalità e lo spirito della presente proposta di legge.

Vi è, semmai, il problema delle interferenze con le trasmissioni TV che fanno tanto discutere e che sono oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. Allo stato attuale, può esservi chi abusa consapevolmente o inconsapevolmente dell'apparecchio facendo uso di strumenti che aumentano notevolmente la potenza dell'apparecchio stesso, alla ricerca di collegamenti sempre più lontani, noncurante di eventuali disturbi che possono essere arrecati agli utenti TV.

C'è da dire però che in molte località del nostro paese, l'alto senso di responsabilità dei

« C.B. » ha prevalso a tal punto che i club e le varie associazioni hanno autoregolamentato le trasmissioni in frequenza in modo tale da limitare i collegamenti in determinate ore del giorno e prevalentemente nelle ore notturne, salvo casi di estrema necessità.

Continua tuttavia la caccia all'amatore della *Citizen's Band*, ritenuto da molti la causa dei guai del proprio televisore.

Per ovviare a questi inconvenienti, che continueranno a permanere anche approvando la legge, non ci resta che avvalerci della tecnica elettronica capace, in futuro, di trovare opportuni rimedi.

Circa il merito della presente proposta di legge, la sua articolazione e la conseguente interpretazione, ci limiteremo ad alcuni brevi cenni di commento.

Con gli articoli 1 e 2 vengono fissate le modalità ed i limiti per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. In particolare viene fissato a 15 anni il limite di età in quanto si ritiene che un giovane quindicenne sia in grado di usare responsabilmente l'apparecchio. Nessun limite di età viene stabilito per alcune categorie di grandi invalidi, per i minori non deambulanti, per i quali, molto spesso, il radiotelefono costituisce l'unica possibilità di contatto col mondo esterno.

Poiché l'autorizzazione viene concessa purché si verifichino certe condizioni, con l'articolo 3 si intende chiarire in quali casi ricorrano i motivi di « pubblica utilità », dando a questa una interpretazione volutamente estensiva.

Con l'articolo 4 viene stabilito il canone annuo che l'utente è tenuto a corrispondere. L'importo è contenuto in lire 10.000, ritenuto equo considerando che le più disparate categorie sociali, anche le meno abbienti, fanno uso dell'apparecchio ricetrasmittente.

Si propone l'esenzione dal pagamento del canone annuo per alcune categorie di grandi invalidi per i motivi già indicati nel commento agli articoli 1 e 2.

L'articolo 5 prescrive i limiti di potenza ed il divieto di fare uso di ogni strumento atto a potenziare l'apparecchio in uscita. In altri termini, riteniamo che le aziende costruttrici debbano, mediante precise norme prescritte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, immettere in commercio apparecchi preventivamente controllati in ogni loro parte conformemente alle disposizioni dettate dalla legge.

Nessun limite viene posto per gli apparecchi ricetrasmittenti di potenza non superiore

a 50 milliwatt perché considerati giocattoli. Tuttavia, anche per questi apparecchi, uguale controllo deve essere esercitato dal competente Ministero.

L'articolo 7 fissa le norme per l'impianto delle antenne, limitatamente all'altezza di queste alla base. Essendo la potenza degli apparecchi limitata, nessun limite viene posto per le antenne « direttive » o « semi-direttive ».

Ad evitare l'uso abusivo degli apparecchi ricetrasmittenti, almeno per quelli posti in libero commercio, il rivenditore comunicherà, come previsto dall'articolo 8, alla competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni le generalità dell'acquirente e, nel contempo, farà osservare all'acquirente stesso le procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione all'uso della stazione ricetrasmittente.

L'articolo 9 vieta l'uso dell'apparecchio per qualsiasi tipo di pubblicità commerciale, nonché l'irradiazione di musica. Questa norma, in genere, è di fatto osservata dai « C.B. ».

L'articolo 10 stabilisce le norme per i contravventori della legge con ammende che vanno da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che l'infrazione commessa non costituisca reato più grave.

Il regolamento, che sarà emanato entro 90 giorni come prescritto dall'articolo 11, dovrà necessariamente specificare, attraverso apposite classificazioni, le ammende corrispondenti all'infrazione commessa.

Infine la norma transitoria di cui all'articolo 12, fissa in 90 giorni il termine entro il quale i possessori di apparecchi ricetrasmittenti debbono regolarizzare le loro posizioni in conformità delle disposizioni previste dalla legge.

A conclusione, non possiamo esimerci dal rilevare l'aspetto di natura economica generale che, specie in questo particolare contesto, interessa il nostro paese. È nota la carenza dell'industria elettronica italiana in questo settore. Ne è prova il monopolio che paesi esteri, specialmente il Giappone, esercitano nel nostro paese.

Considerando seriamente anche questo aspetto, che non è di secondaria importanza, particolarmente per i positivi riflessi che eserciterebbe sul piano economico e della occupazione di mano d'opera, s'impone una rapida definizione del problema così come intendono i presentatori di questo progetto di legge.

Si confida pertanto in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche ricetrasmittenti portatili, mobili o fisse, che operano sulla frequenza tra i 26,965 e 27,265 megacicli, riservata esclusivamente alla « banda cittadina », è consentito ai cittadini italiani purché ne facciano domanda alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni e siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi.

ART. 2.

La direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni provvederà ad iscrivere in un apposito registro tutti coloro che ne facciano richiesta purché:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano compiuto 15 anni di età;
- c) non abbiano riportato condanna che abbia avuto come conseguenza la interdizione dai pubblici uffici, ovvero non siano stati riabilitati.

Si deroga dai limiti di età, secondo quanto disposto dal punto b) del presente articolo, per gli invalidi civili permanenti, per i minori non deambulanti abbisognevole di accompagnamento, per i ciechi civili totali, già riconosciuti dalle apposite commissioni mediche provinciali.

ART. 3.

L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche è consentito purché ricorrano motivi di pubblica utilità.

Per pubblica utilità si intende:

- a) impiego del tempo libero;
- b) servizio per attività sportive di qualsiasi natura;
- c) soccorso alpinistico e nautico;
- d) collegamenti sostitutivi dei pubblici servizi di telecomunicazione, ove si rendessero necessari;
- e) collaborazione con gli appositi organi di Stato nei casi di calamità naturali;
- f) mutua collaborazione con enti e privati per la salvezza di vite umane;
- g) collaborazione con gli organi di polizia per la lotta contro la delinquenza comune.

ART. 4.

La licenza per l'uso degli apparecchi di cui alla presente legge, comporta il pagamento di un canone annuo di lire 10.000 da versare all'atto della presentazione della domanda alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni.

Sono esenti dal pagamento del canone annuo i grandi invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, nonché gli invalidi di cui all'articolo 2.

ART. 5.

La potenza massima consentita ai « C.B. » sulla frequenza dei 27 megacicli non può superare i 5 watt in uscita.

È fatto divieto di usare strumenti che aumentino la potenza dell'apparecchio oltre ai limiti di cui al comma precedente.

ART. 6.

Gli apparecchi ricetrasmittenti di potenza non superiore ai 50 milliwatt, possono essere usati senza alcuna autorizzazione.

ART. 7.

Nessun limite viene posto per la installazione di antenne, sempreché tali antenne non superino l'altezza di metri 6 dalla base, sia questa la sommità di un edificio od altro qualsiasi supporto.

ART. 8.

È fatto obbligo ai rivenditori di apparecchi ricetrasmittenti di comunicare alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni l'avvenuta vendita di questi, comprese le generalità dell'acquirente, entro e non oltre 5 giorni. Lo stesso dicasi per la vendita o lo scambio di apparecchi tra singoli.

ART. 9.

È vietato fare uso di apparecchi radioelettrici, a norma della presente legge, per l'effettuazione di qualsiasi tipo di pubblicità commerciale. È altresì fatto divieto di irradiare musica a qualsiasi titolo.

ART. 10.

Chiunque faccia uso della stazione ricetrasmittente senza la prescritta autorizzazione o si renda contravventore delle disposizioni contenute nella presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 11.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà ad emanare apposito regolamento di esecuzione entro 90 giorni dall'approvazione della legge.

ART. 12.

Norma transitoria.

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, i possessori di apparecchi ricetrasmittenti, con le caratteristiche prescritte, dovranno farne denuncia alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni al fine di regolarizzare la loro posizione ed ottenere la iscrizione nel registro come previsto dall'articolo 2.